

Normativa e prassi

## Un rientro senza discontinuità è normale: niente bonus impatriati

11 Dicembre 2019

La ratio della norma agevolativa è determinata dal “fascino”, in poche parole, il lavoratore che torna deve farlo per scelta consapevole e motivata, tra l’altro, anche dallo sconto fiscale

Il rientro in Italia di un lavoratore che ha svolto la sua attività all’estero in esecuzione di clausole contrattuali preesistenti non determina alcuna discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa e non dà luogo al riconoscimento delle agevolazioni previste dal regime speciale dei lavoratori impatriati. Questo, in sintesi, il contenuto della [risposta n. 510](#) dell’11 dicembre 2019.

La richiesta di chiarimenti arriva da un cittadino italiano, che dal 1° giugno 2007 svolge attività di lavoro dipendente presso una multinazionale la cui sede italiana è a Roma, e che da luglio 2009 va e viene dall’estero, tanto che dal 4 agosto 2017 è iscritto, con tutta la famiglia, all’Aire in quanto “distaccato” per un progetto di costruzione di un impianto presso la sede locale di Dubai fino al 31 agosto 2019, e che riprenderà la residenza in Italia dal 1° settembre 2019. Il contribuente vuole sapere se, una volta rientrato in Italia, può beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati previste dall’[articolo 16](#) del Dlgs n. 147/2015.

Per l’Agenzia no. La negazione arriva in ragione della *ratio* della norma agevolativa, determinata dalla forza attrattiva, ossia, in poche parole, il lavoratore che torna deve farlo per scelta consapevole e motivata, tra l’altro, anche dallo sconto fiscale. In questo caso, il rientro del lavoratore non è frutto di una libera opzione, bensì della fisiologica conclusione di un distacco.

L’Amministrazione finanziaria, ricorda a tal proposito che aveva già manifestato la sua posizione restrittiva sull’argomento nella circolare n. 17/2017, finalizzata a evitare un uso strumentale

dell'agevolazione, anche se, con lo stesso documento di prassi, aveva ammesso la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non è da considerare conseguenza della naturale scadenza del distacco, come ad esempio nell'ipotesi in cui *“il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero”*.

Di conseguenza, poiché l'istante rientra alle dipendenze della multinazionale distaccataria, a seguito delle clausole del contratto di lavoro preesistente allo svolgimento dell'attività all'estero, il suo rientro in Italia non si pone in discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa e, pertanto, non si rinvergono elementi funzionali alla finalità attrattiva dell'agevolazione.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/rientro-senza-discontinuita-e-normale-niente-bonus-impatriati>